

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

RICORSO EX ART. 14 -TER LEGGE 3/2012

Il Sig. **Paolo CUPIDO** nato a Trapani (Tp) il 27/04/1963 e residente a Bologna (Bo), via _____, C.F. _____, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Zamboni del Foro di Bologna (C.F.: ZMBPPL61H04A944K), come da procura allegata al presente atto (**doc. 1**), con elezione di domicilio presso e nel suo studio in via Pescherie Vecchie 12 a Bologna,

PEC: pierpaolo.zamboni@ordineavvocatibopec.it - Fax: 051/011.34.47,

ESPONE QUANTO SEGUE:

- il debitore ha depositato presso l'OCC dei Dottori Commercialisti di Bologna ricorso per la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'Art. 28 R.D. 267/1942 e successive modifiche, al fine di aprire una procedura di sovraindebitamento ai sensi Legge 3/2012 e successive modifiche;



- l'OCC suddetto, con provvedimento del 21 dicembre 2020 nominava quale Gestore della crisi la Dott.ssa Samanta Garagnani, che in pari data accettava l'incarico;
- il debitore non è ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla presente legge, né alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 3/2012, mediante proposta di Accordo o Piano del Consumatore;
- successivamente alla nomina del Gestore, al fine di verificare la possibilità di presentare un piano, sono stati effettuati una serie di incontri ed è stata fornita la necessaria documentazione all'uopo richiesta, riscontrando il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

Tutto ciò presente, il sig. Paolo Cupido

DEPOSITA

a norma dell'art. 14-ter L. 3/2012, il seguente programma di liquidazione dei beni di cui è proprietario, al fine di poter ottenere la necessaria autorizzazione per la relativa esecuzione, con l'impegno ad integrarne i punti che, a giudizio dell'On.le Tribunale adito, dovessero meritare un



chiarimento, modifiche e/ integrazioni, nonché a depositare un programma supplementare nel caso di sopravvenute esigenze.

* * *

SOMMARIO

1. PREMESSA IN FATTO

2. SITUAZIONE PATRIMONIALE

2.1 Quantificazione dell'attivo patrimoniale

2.1.1 Beni immobili

2.1.2. Beni mobili - crediti

2.1.3 Disponibilità liquida

2.2 Quantificazione del passivo patrimoniale

2.2.1 Spese occorrenti al mantenimento

2.2.2 Passività in prededuzione

2.2.3 Passività privilegiate e chirografarie

3. LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

4. ATTENDIBILITA' DELLA LIQUIDAZIONE

5. RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE

6. ATTI DI DISPOSIZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

7. CONCLUSIONI

* * *



1. PREMESSA IN FATTO

Il ricorrente risiede stabilmente a Bologna (Bo) in via

, con i figli Davide Cupido nato a Bologna il e Francesca

Giulia Cupido, nata a Bologna il ;

Il predetto risulta divorziato dal maggio 2019 (sentenza n. 1347/2019 pubbl. 10/06/2019 - RG. n. 21070/2017), con affidamento dei figli congiuntamente ad entrambi i genitori, collocazione e residenza anagrafica dei minori presso il padre, mantenimento ordinario in via diretta da parte di ciascun genitore durante il periodo di permanenza dei figli presso di loro, spese ordinarie gestite individualmente dai genitori e straordinarie al 50%.

Il Cupido non risulta indagato e dal certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Bologna ex art. 335 c.p.p. non risultano iscrizioni.

Inoltre, dalla banca dati del Casellario Giudiziale non risulta NULLA a carico del Cupido.

Il sig. Cupido non è soggetto a protesti.

*

Le cause del sovraindebitamento vanno ricercate in alcune iniziative imprenditoriali che non hanno avuto successo, e nella dolorosa e tormentata vicenda della separazione e divorzio con la ex moglie, che ha di fatto lasciato il ricorrente solo a mantenere, istruire ed occuparsi della prole.



Come sopra accennato il Sig. Cupido è un professionista, ingegnere abilitato nel 1993, che ha aperto la partita iva nell'agosto del 2005. Dall'anno fiscale 2018 passa nel regime forfettario che vede tra i requisiti principali il limite dei ricavi che, per il codice *Ateco* del debitore, era pari ad € 30.000,00 annui (oggi € 65.000,00 annui).

L'Ing. Cupido ad inizio carriera riesce ad ottenere una serie di incarichi molto interessanti quali C.T.U. per il Tribunale di Bologna, collaborazioni con il Dipartimento di Architettura della facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna, incarico di responsabile nel servizio edilizia privata ed assetto territorio di diversi comuni della provincia di Bologna ecc..

Nel giugno 2005 costituisce la STEA Srl la quale a sua volta acquisirà una partecipazione nella società Project Casa Srl finalizzata ad una operazione immobiliare a Pieve di Cento con progetto approvato dal Comune nel 2005. L'operazione viene finanziata da Banca di Bologna della quale Cupido era cliente storico e che aveva presentato a Project Casa. L'operazione purtroppo non avrà esito felice e sarà la causa di tutti i problemi economici. A seguito di dissapori sorti nell'affare Project Casa, Banca di Bologna nel gennaio 2010 chiede il rientro all'Ing. Cupido di tutti gli affidamenti sia personali sia societarie garantiti dal debitore. In aprile 2011 Banca di Bologna procede con il pignoramento dell'abitazione del debitore.



Da quel momento le attività professionali del Cupido vanno letteralmente a rotoli.

In questo quadro già di per sé negativo si innesca poi la richiesta di separazione presentata in aprile 2011 dall'allora moglie dell'Ing. Cupido. In prima istanza il Tribunale decretava l'affidamento congiunto dei figli con collocazione presso la residenza materna. A distanza di circa 2 anni, e dopo una battaglia legale estenuante, il Tribunale modificava le condizioni stabilendo che i figli fossero collocati presso la residenza paterna e per tre fine settimana al mese dalla madre, con obbligo, per ciascun genitore, di sostenere il mantenimento diretto dei figli nei rispettivi periodi di permanenza, spese straordinarie a carico integralmente del padre ed un assegno di mantenimento alla moglie di € 300,00, somma che sarebbe divenuta a € 600,00 dal momento del trasferimento da Bologna. Nel giugno 2019 il Tribunale, su ulteriori istanze presentate delle parti, decideva di collocare i minori a settimane alterne tra i genitori con mantenimento ordinario da parte di ciascun genitore durante il periodo di permanenza dei figli, spese straordinarie suddivise al 50% tra le parti e revoca dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento dal Sig. Cupido alla moglie.

Durante il periodo della separazione l'Ing. Cupido doveva chiudere lo studio anche a causa della forte crisi che in quegli anni aveva investito il settore



dell'edilizia, trovandosi quindi senza lavoro e senza denaro.

In quegli stessi anni, assorbito dalle cause di affidamento dei figli (che hanno drenato oltre che energie anche le poche risorse finanziarie di cui disponeva l'odierno ricorrente), accumulava debiti con il fisco, la cassa ingegneri, la Banca di Bologna sia per mutui ipotecari sia per fidejussioni rilasciate in favore delle società che rappresentava, oltre ad alcuni creditori privati.

*

Attualmente il sig. Cupido svolge la sua professione di ingegnere (attività con sede presso l'abitazione in Via - P.IVA 02580261200) presso un ufficio posto in Bologna in via dello Scalo 24/B, che condivide con l'Arch. Nicoletta Fava di Bologna. La consulenza è svolta prevalentemente in favore della Coop. MATE (ex Tecnicoop con sede in via San Felice 21 a Bologna – P.IVA 03419611201), alla quale emette fatture mensili per circa €. 1.500,00 lorde/mese sino al 2020, (oltre rimborso spese) aumentate a €. 2.000,00 dal gennaio 2021.

*

Il protrarsi di tale situazione, da almeno una decina d'anni, ha provocato notevoli ed importanti difficoltà, economiche ma anche psicologiche, per l'ing. Cupido che ha dovuto sacrificare la vita professionale per dedicarsi



esclusivamente ai figli, anch'essi traumatizzati da questa situazione, ed a trovare una qualche mansione che gli permettesse di andare avanti.

I genitori, per quanto possibile, lo hanno aiutato, concedendogli una vecchia ed usata autovettura, e devolvendogli (la madre) una parte della propria pensione come si dirà in seguito.

2. SITUAZIONE PATRIMONIALE

2.1. Quantificazione dell'attivo patrimoniale

Presupposto della liquidazione è la formazione dell'elenco di tutti i beni che il debitore intenda rendere disponibili per il Piano di Liquidazione.

2.1.1. Beni immobili

Dalla documentazione in atti, il debitore non risulta proprietario di beni immobili.

2.1.2. Beni mobili - crediti

- L'automezzo in dotazione al Cupido non viene messo a disposizione in quanto di proprietà del padre e perché utilizzato dal ricorrente per lavorare e per accompagnare i figli nelle loro attività quotidiane. Trattasi di auto targata rilevata dal padre da un noleggio a lungo termine, che il Cupido utilizza per ragioni di lavoro e famiglia: la vettura ha richiesto manutenzioni anche importanti ed è pertanto priva di effettivo valore.



- Il sig. Cupido è socio al 50% nella Cospredil srls, società costituita in data 20/5/2015 con capitale di €. 900,00 e dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna in data 3 marzo 2020.

A causa degli eventi sopra indicati, l'attività del Cupido si è letteralmente fermata, al punto che il predetto ha accumulato potenziali crediti ad oggi non riscossi e che, a distanza di anni, ben difficilmente potranno essere recuperati.

Sarà onere del nominando liquidatore procedere in tal senso, facendo ben presente che, in caso di recupero dei crediti potenzialmente vantati dal Cupido, le masse verranno messe a disposizione dei creditori.

Nello specifico:

- -€ 71.935 nei confronti di Saving Energy srl detenuta al 100% da Cospredil Srl (dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna in data 03 marzo 2020). Questa società è proprietaria di terreni edificabili.
- -€ 44.462 nei confronti di Cospredil Srl, ma esclusi dallo stato passivo e non opposti.
- -€ 6.243,92 Studio Geom. Merli - Buonamassa – Edilgeo per lavori asseritamente svolti negli anni 2015/2017 ma mai fatturati e sollecitati unicamente per le vie brevi;



- - € 29.755 nei confronti delle Sig.re Bulgari Isabella e Simonetta per lavori asseritamente svolti negli anni 2013/2014 mai fatturati e sollecitati unicamente per le vie brevi;
- - € 16.062,03 nei confronti di Spampanato Michele, importo a credito in virtù di decreto Ingiuntivo esecutivo RG 6475/09;

2.1.3. Disponibilità liquida

Il debitore non dispone di liquidità di conto corrente utilmente impiegabile nell'ambito del presente Piano. L'unico reddito di cui dispone promana dalla emissione di fatture, i cui proventi vengono utilizzati per il mantenimento proprio e dei figli. L'Ing. Cupido risulta (o è risultato) titolare dei seguenti conti correnti:

-  -POSTE ITALIANE SPA CC 1015744038: il conto risulta cointestato con la madre, Anna Maria Beninvegna. Il saldo risulta essere €1,97. Il conto è stato pignorato dai Soverini per il recupero degli affitti e delle spese legali come meglio indicato a pag. 18 e 19 del presente ricorso;
-  BANCA INTESA (ex Banca Marche, ex UBI BANCA con c/c n.) **oggi c/c** : il conto viene acceso in giugno 2019 ed alimentato da versamenti mensili di circa 1.000 euro. Il saldo al 30/06/2021 ammonta ad € 180,42. A luglio 2020 vengono



smobilizzati gli ultimi accantonamenti che portano ad un ricavo netto di €4.484,39 regolarmente versati sul predetto conto corrente.

- **BANCA INTESA** (ex Banca Marche, ex UBI BANCA con c/c n.): il conto viene acceso in giugno 2015 come Banca Marche, nel 2017 diventa UBI BANCA e nel 2021 diventa parte del Gruppo Intesa San Paolo. Il saldo al 22 settembre 2021 ammonta ad € 1.951,05.
- **BANCO SAN GEMINIAMO E SAN PROSPERO CC** : per il conto vengono fornite le movimentazioni dall'anno 2013, viene pignorato a novembre 2016 con azzeramento del saldo.
- **-MEDIOLANUM CC** : il conto viene acceso a marzo 2020. Il saldo alla data del 22/09/2021 è pari ad euro 370,38.
- **BANCA MEDIOLANUM SPA**: ha rilasciato una certificazione in cui il conto titoli è pari a zero (probabilmente l'apertura del conto titoli era collegata all'apertura del conto corrente ordinario);
- **-ILLIMITY BANK SPA CC** : il saldo al 22/09/2021 è pari ad euro 237,64

*

Redditi rilevabili dai modelli unici:

anno 2016 €. 9.585,00 imposta €. 2.205,00

anno 2017 €. 4.425,00 imposta €. 976,00



anno 2018 €. 4.156,00 imposta €. 623,00

anno 2019 €. 16.029,00 imposta €. 2.404,00

*

Nell'anno 2020 ha fatturato €. 21.234,00 lordi e sino all'aprile 2021 €. 9.191,64 sempre lordi.

*

Tali ricavi, a norma dell'art. 14 ter c. 6 lettera b potranno essere destinati a parziale soddisfo dei creditori. Il ricorrente infatti, mette a disposizione della procedura una somma di denaro derivante dall'unica attività lavorativa disponibile.

Per completezza espositiva si dichiara che il sig. Cupido, anche in relazione alle sopra evidenziate difficoltà, aveva ottenuto dall'INPS un reddito di cittadinanza di circa €. 645,00 mensili, terminato il febbraio 2021.

2.2. Quantificazione del passivo patrimoniale

Nella presente sezione viene data illustrazione delle obbligazioni assunte dal debitore, sia per i debiti accertati che per quelli potenziali.

Tali obbligazioni sono state quantificate attraverso le evidenze documentali nella disponibilità del debitore.



Le passività sono poi state ripartite distinguendo tra i creditori che vantano cause legittime di prelazione e quelli chirografari.

In ragione delle esigue disponibilità del debitore e della consistente massa passiva, non si ritiene che vi sarà capienza per il pagamento di eventuali interessi.

2.2.1 Le spese occorrenti al mantenimento

Le spese necessarie al proprio sostentamento ed a quello dei figli Davide e Francesca risultano essere le seguenti:

SPESE	IMPORTO ANNUO
Istruzione scolastica figli	1.200,00 €
Spese sanitarie figli	300,00 €
Lenti Francesca	250,00 €
Abbonamento treno Davide	347,50 €
Abbonamento autobus Francesca	130,00 €
Vitto e prodotti pulizia casa	7.200,00 €
Affitto (comprensivo di riscaldamento e spese condominiali)	2.352,00 €
Utenze	540,00 €
Spese telefoniche fisse e cell	844,00 €
Abbigliamento	450,00 €
Paghetta Francesca e Davide	1.200,00 €
Sport Davide	330,00 €
Sport Francesca	250,00 €
Polizza vita/infortuni Mediolanum	1.200,00 €
TOTALE ANNUALE	16.593,50 €
MEDIA MENSILE	1.382,79 €

Le spese relative a Davide e Francesca sono già state considerate al 50%.



Relativamente alla gestione del mezzo che utilizza per gli spostamenti, lo stesso è intestato al padre che ne sostiene i costi di gestione (bollo, assicurazione, manutenzioni) fatto salvo il carburante.

*

Per lo svolgimento della propria attività professionale l'ing. Cupido deve sostenere i seguenti costi:

SPESE	IMPORTO
Affitto ufficio ACER	2.976,00 €
Utenze	740,00 €
Formazione obbligatoria	410,00 €
Accantonamento imposte/inarcassa	2.615,00 €
TOTALE ANNUALE	6.741,00 €
MEDIA MENSILE	561,75 €
RICAVI MEDI MENSILI	1.770,00 €
DIFFERENZA A DISPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA	1.208,25 €

Il software ed i relativi aggiornamenti sono forniti dal cliente MATE, che non si avvale di collaboratori e che le utenze pagate per l'ufficio si sostanziano nella sola energia elettrica sopra quantificata.

Infine si fa presente che la madre dell'istante, Sig.ra Anna Maria Benivegna, si impegna ad erogare mensilmente un contributo di € 500,00 a favore del figlio per le esigenze di vita quotidiana. Il predetto ricorso è sottoscritto dalla suddetta ai sensi dell'art. 8 co. 2 L.3/2012.

2.2.2. Passività in prededuzione



Trattasi sia del compenso dell'OCC per €. 3.967,92 inclusi accessori di legge, nonché del compenso del liquidatore, stimato in altrettanti €. 4.000,00 oltre alle spese vive.

2.2.3. Passività privilegiate e chirografarie

Dalla analisi della documentazione fornita, le esposizioni debitorie del ricorrente sono ad oggi le seguenti:

a) Banca di Bologna: la società GUBER Banca Spa cessionaria dei crediti azionati da Banca di Bologna, ha indicato quali crediti aggiornati:

CUPIDO PAOLO € 346.137,09;

STEA SRL € 988.247,81;

PROJECT CASA SRL € 1.058.828,49.

Per STEA sono stati considerati a carico del Sig. Cupido €. 175.000,00 relativamente alla fidejussione prestata in data 02/08/2005;

per PROJECT CASA è stato considerato a carico del debitore un importo pari ad €. 325.000 così come da fidejussione prestata in data 15/03/2007.

Circa le posizioni poc'anzi dettagliate, si rammenta che l'Ing. Cupido sottoscriveva un contratto di mutuo ipotecario in data 02/08/2005 a ministero Notaio Babbini per la somma complessiva di € 120.000,00 garantiti da ipoteca volontaria sui beni sit (A/4,

classe 2, consistenza 15,5 vani, R.C. 584,37), la corte pertinenziale esclusiva,



l'area di sedime nonché l'appezzamento di terreno sito nel comune di Monzuno distinto al foglio , mappali e .

In data 29/05/2009 l'Ing. Cupido contraeva un ulteriore mutuo fondiario di € 250.000,00 con ipoteca volontaria iscritta sul fabbricato sito nel comune di Monzuno via distinto al catasto fabbricato al foglio , mappale , sub (cat. A/3, classe 3, vani 5,5, r.c. 397,67) sub (cat A/3, classe 3 , vani 6, r.c. 433,82) sub (cat A/3, classe 3, vani 6 r.c. 433,82) oltre alla corte di pertinenza esclusiva e l'area di sedime. Il debitore ometteva di onorare due rate per ogni mutuo, rispettivamente 2/1/10 e 2/10/10 per il contratto sottoscritto in data 02/08/2005 e 29/12/2009 e 29/01/2010 per quello sottoscritto in data 29/05/2009.

Banca di Bologna con lettera del 10/02/10 dichiarava l'Ing. Cupido decaduto dal beneficio del termine.

A febbraio 2011 Banca di Bologna inviava precetto per un totale di € 336.526,96. Con atto di pignoramento immobiliare del 23/5/2011 repertorio 3410, Banca di Bologna pignorava gli immobili al debitore. Gli immobili venivano aggiudicati all'asta tenutasi a novembre 2015 al prezzo di € 60.638,74.

b) Relativamente alla fidejussione rilasciata per Project Casa Srl, si precisa che la società in parola aveva aperto presso Banca di Bologna un rapporto di



conto corrente ed un mutuo fondiario accordato per € 1.300.000,00 ed erogato per € 1.171.000,00.

Il Cupido rilasciava una fidejussione omnibus pro-quota con gli altri soci per € 325.000,00. Banca di Bologna in data 10/02/2010 comunicava la decadenza del beneficio del termine sul mutuo fondiario in ragione del mancato pagamento delle rate trimestrali scaduti in data 15/3/2009 e 15/12/2009, e formulava contestualmente nei confronti della società e dei suoi fidejussori intimazione di pagamento.

c) Per quanto attiene STEA SRL, si rappresenta che la società intratteneva con Banca di Bologna un rapporto di conto corrente, un rapporto di mutuo ipotecario stipulato con atto notarile in data 02/08/2006 per una somma complessiva di € 754.000,00 erogata in diverse tranches, nonché un mutuo chirografario acceso nel 2008 per la somma di € 40.000,00.

Il Cupido si costituiva fidejussione inizialmente fino all'importo di €. 70.000 che portava successivamente ad € 175.000. In data 29/06/10 la banca passava a sofferenza l'intera posizione. L'istituto bancario per tutte le posizioni su esposte chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo sia nei confronti delle società sia nei confronti dei fidejussori.

d) Soverini: il ricorrente, nell'aprile 2012 sottoscriveva un contratto di locazione abitativa per l'unità immobiliare posta a Bologna in Via della



Beverara 153. La locazione aveva un canone annuale di € 8.400,00 annui. A causa delle ormai note vicissitudini occorse al debitore, quest'ultimo non onorava gli affitti di novembre e dicembre 2016. In data 19/12/2016 i proprietari (Elisabetta ed Enrico Soverini nonché Angela Lucchini), notificavano intimazione di sfratto. All'udienza di comparizione fissata nel procedimento per convalida di sfratto il Cupido pur sanando una parte del debito, risultava ancora debitore per un ammontare complessivo, come da precetto notificato nell'aprile 2018, di €. 14.549,30;

e) Agenzia Entrate e Riscossione: da una stampa dei ruoli inviata dal creditore è stato possibile ricostruire la seguente situazione debitoria:

Imposte IRPEF ed addizionali	22.604,89 €
IVA	42.006,08 €
Imposte di registro/contributi unificati	15.142,67 €
Canone RAI	954,43 €
INARCASSA	55.179,28 €
Ritenute su compensi prof. e dipendenti	5.183,39 €
Sanzioni amministrative	5.221,02 €
INPS	13.710,56 €
Bonifica renana	59,88 €
Tassa rifiuti	689,64 €
Tasse di proprietà auto	188,00 €
TOTALE	160.939,84 €

f) Canè Geom. Tiziano: il Geom. Canè, ex collaboratore del Cupido negli anni 2006/2008, risulta creditore di oltre €. 25.000 in virtù di sentenza Tribunale Bologna nn. 1980/2017:



g) Inarcassa: in data 30/04/2021 il creditore inviava notifica di aggiornamento contributivo nella quale si può evincere un debito complessivo di € 81.288,09 di cui € 70.406,26 per debito scaduto, € 7.772,83 per debito per il quale è in corso un provvedimento di conciliazione ed € 3.109,00 per contributi dell'anno corrente. Dell'importo complessivo di € 70.406,26, € 19.363,51 sono ancora in capo all'ente per la riscossione. I residui € 51.042,75 risultano invece trasferiti all'Agenzia delle Entrate e Riscossione incaricata per il recupero crediti.

h) INPS ha dichiarato di avere, quali unici importi a debito, quelli già iscritti a ruolo ed evidenziati nella posizione di Agenzia Entrate e Riscossione per € 13.710,56 relativi all'anno d'imposta 2013. Da una verifica operata dallo scrivente è stato possibile verificare che la posizione previdenziale Inarcassa è stata cessata in data 31/12/2012 e riaperta dal 1/1/2014 passando quindi per l'anno 2013 in gestione ad INPS.

i) SORIT: il debito nasce dalle quote annuali del Consorzio della Bonifica Renana relative agli immobili siti nel Comune di Monzuno e relative agli anni 2011/2012/2013/2014/2015.

l) Comune di Bologna: rappresenta una situazione debitoria sostanzialmente riconducibile a TARI/TARES non pagate per gli anni



2015/2016/2017/2018/2019/2020 oltre ad alcune infrazioni del codice della strada relative agli anni 2013/2014/2015;

m) Comune di Loreto: il debito risulta relativo alla TARI degli anni 2016/2017/2018/2019 nonché dall'ICI relativa agli anni 2009 e 2010;

n) Comune di Monzuno: il debito scaturisce dall'IMU non versata per gli anni 2012/2013/2014/2015 con relative sanzioni ed interessi;

o) House Iniziative Immobiliari: il debito scaturisce dalle sentenze del Tribunale di Bologna (n. 2840/2014), confermata recentemente dalla Corte d'Appello (sent. 1910/2021), con la quale un decreto ingiuntivo richiesto dal Cupido nel 2014 per oltre 200.000 euro, è stato revocato. Non solo, ma il Tribunale ha condannato quest'ultimo a restituire l'importo in acconto a suo tempo ricevuto, pari a 41.314,00 euro. A tale importo vanno sommai interessi, spese e competenze legali, per un ammontare complessivo di euro 72.829,36.

*

Riassumendo, le passività sono indicate nello schema che segue :



Creditore	Importo	Natura del credito
Banca di Bologna	846.137,09	Credito chirografo
Soverini - Lucchini	14.549,30	
Agenzia Entrate e Riscossione	160.939,84	€. 160.679,98 credito priv.; €. 259,86 credito chiro
Canè Geom. Tiziano	31.388,23	Credito chirografo
Inarcassa	30.245,34	
Sorit	269,93	Credito privilegiato
Comune di Bologna	4.162,65	€. 2.157,66 credito priv.; €. 2.004,99 credito chiro
Comune di Loreto	987,51	Credito privilegiato
Comune di Monzuno	8.949,50	Credito privilegiato
House Iniziative Immobiliari	72.829,36	
Totale	1.170.458,75	

3. LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il ricorrente intende con il presente atto chiedere l'apertura della procedura liquidatoria di durata quadriennale.

Di conseguenza, a meno di diversa indicazione del giudice adito, **potrà essere messa a disposizione del ceto creditorio una quota mensile degli utili ricavabili dalla sua attività pari ad €. 325,00 (€. 3.900 annui) corrispondente ad un totale di €. 15.600 in considerazione della durata del piano di liquidazione fissato in 4 anni.**

Non vengono inclusi nella liquidazione i beni privi di valore come il mobilio di arredo della casa in quanto beni di nessun valore economico rilevante. Sono peraltro beni funzionali al sostentamento ed al decoro familiare, pertanto non acquisibili alla procedura.



Come detto, non viene messa a disposizione l'autovettura in quanto bene intestato al padre e strumentale alle necessità quotidiane di vita del ricorrente.

Se del caso, le quote rivenienti dal reddito potranno essere versate su un c/c intestato alla procedura ed appositamente aperto per consentire una più agevole gestione della liquidazione.

Inoltre la liquidazione comprenderà l'eventuale incasso di crediti e la chiusura a favore di contenziosi potenzialmente attivi sopra illustrati.

*

4. ATTENDIBILITA' DELLA LIQUIDAZIONE

L'attendibilità dei dati della debitrice è confermata nella relazione ex art. 14 ter . 3/2012 redatta dalla dott.ssa Samanta Garagnani, **(doc. 2 + allegati)**;

In tale documento, il Gestore ha confermato la sostanziale veridicità dei dati, potendosene dunque dedurre la fattibilità, intesa come ragionevolezza delle assunzioni che ne costituiscono la base e probabilità che le stesse si concretizzino nell'arco temporale previsto dal Piano medesimo.

5. RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE

Il ricorrente Paolo Cupido si riserva, nell'interesse della massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche, correzioni o integrazioni giudicate necessarie dagli organi della procedura.



6. ASSENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti dispositivi compiuti dal debitore e impugnati dai creditori, così come il signor Cupido non ha compiuto nei 5 anni antecedenti la procedura atti di disponibilità patrimoniale.

7. CONCLUSIONI

In base a quanto sopra descritto, l'ing. Paolo Cupido, soggetto in stato di crisi in quanto insolvente, deposita la predetta richiesta che prevede la soddisfazione dei creditori mediante la **liquidazione dei beni**.

Trattandosi di piano di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 – undecies L. 3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda, costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori l'eventuale maggior importo che dovesse derivare dalla esecuzione del Piano.

Tutto ciò premesso, il sig. Paolo Cupido, come meglio generalizzato in epigrafe

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Bologna, Voglia ammettere il ricorrente alla procedura di liquidazione dei beni ex Legge 3/2012, sulla base del Piano



formulato nel presente atto, con richiesta, se del caso, di emissione del decreto di fissazione immediata dell'udienza di cui all'art. 10 L. n. 3/2012, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, citata legge, ai creditori presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax o Posta Elettronica Certificata (pec), della proposta e del decreto;

nominare, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 1, L. n. 3/2012, un Liquidatore dei beni, che si individua nella dott.ssa Samanta Garagnani, Dottore Commercialista in Bologna, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., e già nominato Gestore della crisi da parte dell'Ordine Commercialisti di Bologna;

disporre la pubblicazione della proposta e del decreto nel registro delle Imprese;

disporre, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventi definitivo, che non potranno esser iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



ordinare la trascrizione del decreto presso gli Uffici competenti, a cura del Liquidatore;

ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo diversa determinazione;

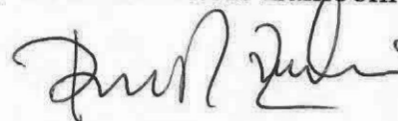
fissare i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lett. b), L. n. 3/2012, tenuto conto di quanto indicato dal ricorrente e indicato al punto 2.2.1.

Si allega:

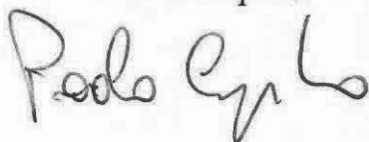
- 1) procura alle liti;
- 2) relazione del gestore dott.ssa Garagnani e 38 documenti ivi indicati;
- 3) documento identità e c.f. del terzo finanziatore, sig.ra Anna Maria Benivegna.

Bologna, 18 ottobre 2021

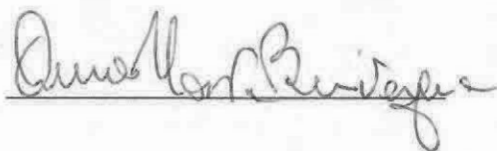
4) Avv. Pier Paolo Zamboni



Paolo Cupido



sottoscrive il presente ricorso la sig.ra Anna Maria
Benivegna, terzo finanziatore, ai sensi dell'art. 8 comma 2
L. 3/2012.



Avv. Pier Paolo Zamboni

